



Spedizione N. 1551/10
Spediz. N. 21/1/010
Deposita N. 02 FEB 2010
Rg. N. 36955/09
Cron. N. 10563/10
Rep. N.

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 46 LG 374/91

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

18 FEB 2010

Sezione III

Pronotate copie n. _____
Rilasciate copie n. 10
Avv. SPINELLI
Applicate marche per L. 7
Torino, 18 FEB 2010
Il Funzionario
Ca

Nella persona del Dott. Francesco Fontana

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iniziata con atto di citazione regolarmente notificato iscritta al n. 36955/09 di R.G., promossa da:

~~XXXXXXXXXXXX~~, nato a Torino, il 14.10.1983, elettivamente domiciliato in Torino, C.so A. Tassoni m. 16 presso lo studio dell' Avv. Giovanni SPINELLI che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della citazione;

Attore

contro

AUGUSTA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona dei sigg. dott. Pierfrancesco Colaianni e rag. Giovanni Longoni, con sede in Torino, via Mazzini n. 53,

rappresentata e difesa dagli avv. Michele e Paola Carpano e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Torino, Via Virle n. 10, per delega in calce alla copia notificata dell' atto di citazione;

Convenuta

◆
Oggetto: risarcimento danni per sinistro automobilistico.

◆
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice.

Voglia il sig. Giudice di Pace ill.mo, *contrariis rejectis*, Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti in favore del conchiudente, nella misura di €. 586,60 o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

Per parte convenuta.

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea, con il favore delle spese.

◆
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice citava in giudizio l'HDI Ass.ni per sentirla condannare al ristoro delle spese stragiudiziali inerenti e relative ad un sinistro allo stesso occorso in data 21 maggio 2008 e per il

quale, a seguito di trattative intercorse col proprio legale veniva liquidato il danno fisico ma non venivano corrisposte le spese relative all'intervento del legale incaricato.

Alla prima udienza del 03.12.09 stante la non contestazione sull'an e quantum relativa al sinistro stesso, entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 21.01.2010, pertanto, presenti le parti come da verbale, si precisavano le conclusioni come da note che si scambiavano e il Giudice tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione proposta deve dichiararsi ammissibile, avendo parte attrice tempestivamente provveduto, senza esito, ad esperire gli adempimenti di legge e, in seguito, inviando l'atto di citazione regolarmente notificato.

Per quanto riguarda invece il "*petitum*", occorre considerare che già prima del giudizio di fatto era stata tacitata la controversia sia in punto *an* sia in punto *quantum debeatur* circa le lesioni subite dall'attore.

La controversia è dunque proseguita solo per la richiesta d'ulteriori risarcimenti a titolo di spese legali sostenute dal procuratore di parte attrice.

Invero, posto che un'attività legale più precisamente rivolta a transare la controversia avrebbe comportato di certo una tacitazione del contenzioso prima dell'inizio della fase giudiziale, va osservato che si è giunti a tale ultima fase secondo una fondata domanda di parte attrice.

Infatti, risulta realmente in fase stragiudiziale un necessitato intervento di assistenza legale all'attore il quale è intervenuto a concordare il danno poi risarcito sulla base di una reale trattativa attivata con il proprio legale.

Né, peraltro, pare a questo giudice, che la normativa di risarcimento diretto voglia a priori escludere la tutela e l'assistenza legale in tale fase se, come nel caso di specie, chi agisce ha comunque accettato la proposta transattiva risarcitoria.

Infatti, oltre a quanto sopra esposto, e cioè che risulta documentato che in fase stragiudiziale è dovuto intervenire il legale di parte attrice a causa di richieste integrative di parte convenuta, e comunque di contestazione di questa sull'iniziale risarcimento richiesto, questo Giudice concorda con il pronunciamento della Suprema Corte Sezioni Unite n. 26973/2008 che esprime un principio del tutto condivisibile: *"...anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.)...."*.

Si osserva pertanto che parte convenuta ben avrebbe potuto attivarsi con un'offerta a titolo di contribuzione per l'assistenza legale adottata da parte attrice senza quindi attendere l'iscrizione a ruolo di una causa; in tal modo si sarebbe certamente potuto evitare di certo lo strascico giudiziale del contenzioso.

Questo Giudice infatti non può non rilevare che è pieno diritto di chiunque, anche se agisce in sede di risarcimento diretto, farsi assistere da un legale nell'esplicazione tecnica delle sue richieste risarcitorie quando questa, come peraltro nel caso di specie, si estrinsecano e si dilungano a causa proprio di una trattativa squisitamente tecnica da cui emerge poi l'accordo definitivo.

Ciò posto, detta assistenza pare, a chi scrive, che corrisponda ad un criterio di ragionevolezza e di tutela che non è stata sminuita o annullata, né peraltro

può esserlo, dalla normativa introduttiva del risarcimento diretto che, ove fosse, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali costituzionalmente garantiti.

Altro sarebbe, ma non pare a chi scrive per il caso di specie, un'assistenza legale del tutto speciosa e/o evitabile e/o pretestuosa posta in essere al solo fine di far lievitare i costi di un contenzioso con spese del tutto inutili; ma anche in tal caso, pieno rimarrebbe il diritto di chi agisce per il risarcimento di tali voci, così come enorme sarebbe comunque il correlato rischio di un rigetto della domanda ed una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

Pertanto, così come rimane il diritto di farsi assistere legalmente in fase giudiziaria, altrettanto si può affermare per la fase antecedente in quanto in entrambi i casi chi agisce e/o resiste, se ne assume comunque i rischi che poi, nel caso, verranno valutati dal giudice di turno.

Preso atto, dunque, che nel caso di specie la controversia tranquillamente si sarebbe potuta quietare già in fase stragiudiziale, e se ciò non è avvenuto è un dato imputabile esclusivamente alla compagnia assicuratrice convenuta, non appare del tutto immotivato e pretestuoso il proseguimento giudiziale a cura del procuratore di parte attrice.

La trattazione della controversia quindi, risulta prettamente documentale rispetto al prosieguo in punto spese legali che, di conseguenza, sono valutati e bilanciati secondo il libero apprezzamento del giudice che, infine, ritiene compiuta la trattazione ai fini della sua decisione con l'accoglimento della domanda.

Le ulteriori spese del giudizio devono di conseguenza, per i motivi sin qui evidenziati, seguire la soccombenza della lite e vengono liquidate

forfettariamente, in considerazione della conclusione della controversia, in complessivi € 500,00#, di cui € 250,00# a titolo d'onorari, € 150,00# a titolo di diritti, € 100,00# per spese, oltre ad IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta a risarcire alla stessa la somma di € 586,00#; condanna altresì la convenuta alle ulteriori spese di questo giudizio liquidate in complessivi € 500,00#, di cui € 250,00# a titolo di onorari, € 150,00# a titolo di diritti, € 100,00# per spese, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così ha deciso, in Torino il 02.02.2010

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3

Il Giudice di Pace
Avv. Francesco Fontana



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 02 FEB 2010

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3